



Berna, 5 settembre 2018

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello nazionali dell'economia

le cerchie interessate

**Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati: avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie interessate in merito all'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e all'indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati.

La procedura di consultazione si concluderà il **5 dicembre 2018**.

Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato l'Agenda Integrazione Svizzera e ha definito le indennità da versare ai Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati (MNA). Il progetto disciplina, da un lato, l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera. In questo contesto occorre aumentare la somma forfettaria a favore dell'integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi. Al tempo stesso occorre codificare a livello di ordinanza il processo di prima integrazione e l'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione per la promozione linguistica precoce.

Dall'altro lato, il progetto disciplina l'indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai MNA. Le spese computabili sostenute dai Cantoni per l'assistenza e l'aiuto sociale ammontano a complessivi 100 franchi per giorno e MNA. Conformemente alla decisione del Consiglio federale, la Confederazione si farà carico di queste spese in ragione di 86 franchi. Le modifiche interessano l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS totalmente riveduta nella versione del 15 agosto 2018 con entrata in vigore al 1° gennaio 2019) e l'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.311). L'OIntS disciplina la somma forfettaria a favore dell'integrazione, il suo utilizzo per la promo-



zione linguistica precoce dei richiedenti l'asilo nonché il processo di prima integrazione, mentre l'OAsi 2 disciplina l'indennizzo dei Cantoni per le spese supplementari occasionate dai MNA. Le modifiche entreranno verosimilmente in vigore il 1° maggio 2019.

Vi invitiamo a prendere posizione in merito agli avamprogetti e al questionario.

La documentazione per la consultazione, compreso il questionario, è disponibile all'indirizzo Internet: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili. Vi preghiamo pertanto di inviare i Vostri pareri, se possibile, in forma elettronica (**una versione pdf e una versione word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo e-mail:

[SB-Recht-Sekretariat@sem.admin.ch](mailto:SB-Recht-Sekretariat@sem.admin.ch)

Per domande ed eventuali informazioni sono a disposizione la signora Barbara Marti Leprat, tel. 058 465 40 61 (Agenda Integrazione Svizzera) e il signor Marc Arnold, tel. 058 468 70 67 (indennizzo dei costi supplementari per MNA)

Vi ringraziamo fin d'ora della preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale